

Comune di Maruggio



REGOLAMENTO

PER IL BENESSERE ANIMALE
E LA LOTTA AL RANDAGISMO

Comune di Maruggio
REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE
E LA LOTTA AL RANDAGISMO

TITOLO I	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 - Generalità.....	3
ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.	3
ART. 3 - Divieto di maltrattamento.	3
ART. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.	5
ART. 5 - Abbandoni.....	5
ART. 6 - Avvelenamenti.	5
ART. 7 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.....	5
ART. 8 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.....	6
ART. 9 - Pet therapy.....	6
ART. 10 - Inumazione di animali.....	7
TITOLO II	8
NORME SPECIFICHE SUI GATTI	8
ART. 11 - Gatto libero e colonia felina.....	8
ART. 12 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.....	8
ART. 13 - Cura delle colonie feline.....	8
ART. 14 - Gatti di proprietà privata.	8
TITOLO III	9
NORME SPECIFICHE SUI CANI	9
ART. 15 - Attività motoria e rapporti sociali.....	9
ART. 16 - Dimensioni di recinti e box.....	9
ART. 17 - Guinzaglio e museruola.....	9
ART. 18 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.	10
ART. 19 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.....	10
ART. 20 - Aree di sgambettamento.	10
ART. 21 - Raccolta deiezioni.....	11
ART. 22 – Volontari dediti al benessere animale.....	11

ART. 23 - Cani di quartiere o “liberi accuditi”	12
ART. 24 – Ambiti di osservazione e accudimento	12
ART. 25 – Cani mascottes	13
TITOLO IV	14
NORME CONCLUSIVE	14
ART. 26 - Sanzioni	14
ART. 27- Abrogazione norme contrastanti.....	14

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Generalità.

1. Le presenti norme disciplinano la gestione e conduzione all'interno del territorio comunale, sotto qualsiasi forma, degli animali di affezione. L'Ufficio comunale competente alla materia è l'Ufficio di Polizia Locale.
2. Il Comune, per le finalità del presente Regolamento, valorizza il volontariato e gli organismi associativi dediti al benessere animale, sostenendoli attraverso iniziative di studio e aggiornamento, programmi di intervento e, possibilmente, anche mediante il finanziamento di progetti mirati a conseguire obiettivi di pubblica utilità.
3. L'Amministrazione comunale si avvale, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, della consultazione e/o collaborazione con soggetti di cui al comma 2.

ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, provvedendo in particolare:
 - a farli visitare da un veterinario, qualora il loro stato di salute lo renda necessario;
 - ad accudirli e alimentarli secondo specie, classe d'età, stato fisiologico e razza cui essi appartengono;
 - a garantire la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
 - ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di loro dimora;
 - alla loro identificazione e registrazione (nel caso dei cani non oltre il secondo mese di vita) a cura di veterinari dell'ASL, o libero-professionisti abilitati.
2. Il Comune di Maruggio provvede periodicamente, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL, a organizzare campagne informative circa le modalità di corretta conduzione degli animali di affezione più diffusi, e corsi di formazione mirati a far conoscere ai padroni le esigenze dei loro animali, il modo di interagire e l'impegno che comporta la loro detenzione; tali corsi sono obbligatori per i proprietari e detentori degli animali che sulla base di criteri di rischio indicati dal Servizio Veterinario dell'ASL comportino particolare impegno da parte dei loro padroni.

ART. 3 - Divieto di maltrattamento.

1. E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:
 - privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;

- isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trASLorto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti;
- colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a trazione meccanica;
- esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno;
- non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- mantenere animali alla catena, permanentemente legati;
- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

2. È fatto divieto di commerciare animali esotici, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali; chiunque detiene in cattività animali esotici e selvatici ha l'obbligo di riprodurre, per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici, o aperti al pubblico.

3. Salvo il caso di specifica dichiarazione di un medico veterinario, è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali; la dichiarazione è inviata in copia al Comune, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

4. Sono vietati interventi di taglio o modifica di code e orecchie di animali domestici, di onisectomia (taglio prima falange del dito dei gatti), di devocalizzazione e di estirpazione delle unghia.

ART. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private è sempre possibile tenere animali da compagnia a condizione che il loro numero e la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.
2. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. catena e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).
3. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale, facilmente lavabile, con tettuccio impermeabilizzato, e chiuso alla base e su tre lati.

ART. 5 - Abbandoni.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici, e in qualunque parte del territorio comunale.
2. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne, o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.
3. Possono essere liberati in ambienti naturali adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6 - Avvelenamenti.

1. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Nei casi di accertato avvelenamento di animali il Comune stabilisce tempi e modi di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e sollecita la bonifica dei siti interessati da segnalare con apposita cartellonistica secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

ART. 7 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio Veterinario ASL; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata non oltre 72 ore.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASL, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL.
3. Quando un animale sfuggito al controllo del suo padrone o detentore, minacci gravemente la pubblica incolumità, è necessario fare comunicazione tempestiva all'Ufficio di Polizia Locale e al Servizio veterinario ASL.
4. La soppressione con metodi eutanascici è consentita esclusivamente per i soggetti gravemente malati e non più curabili, previa attestazione del veterinario che effettua l'intervento e trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL, specificando le cause di tale decisione.

ART. 8 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, e dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASL, o al Comune (presso la Polizia Locale), o alle Forze dell'Ordine, che dispongono le misure da adottare secondo le rispettive competenze.
2. Chiunque preleva autonomamente dal territorio un animale vagante, lo detiene e accudisce stabilmente presso il proprio domicilio, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dell'animale stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.
3. Il soccorso di un animale ferito, rinvenuto sul territorio, è competenza degli operatori abilitati (ASL, medici veterinari, guardie zoofile e volontari qualificati.) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell'intervento. In caso di comprovata, indifferibile urgenza è ammesso il primo soccorso e il trasporto con proprio mezzo da parte del privato che ha rinvenuto l'animale ferito.
4. Il ricovero in canile di cani vaganti può essere disposto, salvo il caso di assoluta urgenza evidenziata dal Comando di Polizia Locale, dall'Ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni. La cattura deve essere effettuata con metodi indolori e, se possibile con la presenza e l'ausilio dei volontari e degli organismi associativi accreditati presso il Comune. Il personale incaricato deve informare il Comune dell'avvenuta cattura di animali vaganti, affinché se ne possa facilitare il ritrovamento da parte del padrone, o l'adozione da parte dei soggetti interessati. Anche in caso di ritrovamento di animali morti è necessario darne notizia al Comune presso gli Uffici della Polizia Locale.
5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

ART. 9 - Pet therapy

1. Quanti vogliano avviare e/o gestire attività di pet therapy (programmi di cura e terapie assistite da animali), devono aver conseguito abilitazioni confacenti a tale scopo, e sono tenuti a presentare comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.

2. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono provenire da canili, rifugi pubblici e privati gestiti da volontari e associazioni dedite al benessere animale, da maneggi o allevamenti per fini alimentari, e/o essere di proprietà delle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1.

4. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli e di specie selvatiche o esotiche.

5. In nessun caso le prestazioni di pet therapy devono provocare fatica, stress, dolore, danni temporanei o permanenti, né devono costituire sfruttamento degli animali utilizzati.

6. Gli animali da impiegare nei programmi di pet therapy sono sottoposti a controlli da parte di un veterinario, che in collaborazione con l'addestratore/educatore attesta, con cadenza almeno biennale, il permanere delle loro condizioni di salute e di benessere. Non è consentita la soppressione o macellazione degli animali non più idonei a sostenere attività di pet therapy, ai quali deve essere assicurata la possibilità di adozione e il mantenimento in vita.

ART. 10 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati degli animali da compagnia deceduti, è consentito ai loro proprietari anche il sotterramento in terreni privati idonei allo scopo, previa certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive ed e diffuse ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009.

2. La buca per l'eventuale interrimento di animali deceduti deve risultare lontana da falde acquifere, di idonea profondità, e cosparsa di calce viva.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE SUI GATTI

ART. 11 - Gatto libero e colonia felina.

1. Per “gatto libero” si definisce un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti; mentre per “colonia felina” si intendono due o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
2. La presenza di una colonia felina deve essere segnalata al Comune tramite comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale.

ART. 12 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.

1. Il Servizio Veterinario ASL provvede, in base alle norme vigenti, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli all’interno della colonia di provenienza, tramite l’ausilio dei volontari. Nel caso di sterilizzazione di un gatto è ammessa la facoltà di cui al comma 3 del successivo art. 24.
2. Il Servizio Veterinario dell’ASL provvede alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

ART. 13 - Cura delle colonie feline.

1. Ai volontari è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale essi trovano rifugio e protezione. Nel caso di proprietà private occorre tuttavia acquisire l’autorizzazione del proprietario.
3. Le colonie feline presenti all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASL in collaborazione con il Comune, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale rilevazione viene periodicamente aggiornata sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove risiedono; eventuali trasferimenti sono ammessi in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASL ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie, o per motivazioni di interesse pubblico.
5. Quanti si dedicano alla alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline hanno la stessa possibilità di approvvigionamento e gli stessi obblighi di mantenimento dell’igiene e del decoro urbano di cui al successivo articolo 23, punto 4.

ART. 14 - Gatti di proprietà privata.

1. Oltre agli obblighi e ai divieti generali di cui al precedente Titolo I, non è consentito ai padroni di gatti di tenere tali animali alla catena o di condurli con il guinzaglio al collo, né lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del veterinario, che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento.

2. Il mantenimento di gatti in abitazioni private sono sottoposti alle stesse condizioni di cui ai precedenti articolo 4.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE SUI CANI

ART. 15 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chiunque detiene un cane, oltre al rispetto degli obblighi e divieti generali di cui al precedente Titolo I, è tenuto a consentirgli regolare attività motoria e uscite all'aperto.
2. La necessità di uscita quotidiana non sussiste se il cane è tenuto in uno spazio recintato esterno di superficie almeno quattro volte superiore a quella richiesta dal successivo art. 17.
3. E' vietato tenere cani legati, o a catena, salvo che per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata; in ogni caso la catena deve avere lunghezza di almeno mt. 6,00 e poter scorrere su un cavo di altezza di mt. 2,00 dal terreno e di lunghezza di almeno mt. 5,00.
4. Chiunque detiene uno o più cani all'esterno di abitazioni o case rurali, ha l'obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell'ingresso alla proprietà.
5. Ogni luogo di ricovero e rifugio per cani deve disporre di un'adeguata area di sgambettamento, da usare con regolarità per ogni cane ivi ospitato.

ART. 16 - Dimensioni di recinti e box.

1. Qualora un cane di proprietà sia custodito all'aperto, deve disporre di un idoneo riparo, conforme alle caratteristiche di cui al precedente articolo 4, punto 3, e di una superficie minima di mq. 10,00; per ogni cane in più è necessario assicurare ulteriori mq. 5,00.
2. Per i cani di taglia medio-grande custoditi in box la superficie di base non deve essere inferiore a mq. 5,00 per esemplare; ogni cane in più comporta un aumento minimo di mq. 3,00. Nel caso di cani di taglia piccola le suddette dimensioni sono essere ridotte di un terzo.

ART. 17 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà di privati, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti con un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e tenendo al seguito, per ogni evenienza, gli attrezzi per la raccolta delle deiezioni. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.
2. Nei luoghi aperti, ove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del

proprietario e del detentore. Tale possibilità non si applica comunque ai cani di indole aggressiva che, anche nei luoghi aperti, devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

3. Non si applicano le condizioni dei precedenti punti 1 e 2, solo nei seguenti casi:

- nei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita degli animali su suolo pubblico;
- quando si tratti di cani addestrati e utilizzati nel corso di pet therapy, di battute di caccia, di attività pastorizie e di operazioni delle Forze dell'Ordine per emergenze o salvataggi;

ART. 18 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.

1. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione:

- degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini,
- dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.

2. Nelle aree pubbliche e di uso pubblico i cani devono comunque essere condotti al guinzaglio e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

ART. 19 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso, purché condotti con guinzaglio in tutti gli esercizi aperti al pubblico. I cani di indole aggressiva devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

2. Per gli esercenti e titolari che ne diano esplicita comunicazione al Comune di Maruggio, è ammessa la facoltà di non ammettere cani all'interno di negozi, uffici privati e attività produttive, purché tale divieto sia esposto in maniera ben visibile nelle zone di accesso.

2. In ogni caso è sempre vietato l'accesso di cani alle cucine e ai luoghi di preparazione o confezionamento di cibo in generale.

ART. 20 - Aree di sgambettamento.

1. Nell'ambito di giardini o parchi pubblici o di uso pubblico e nelle le zone ove non risultino vietate, possono essere individuate e realizzate, per iniziativa di soggetti pubblici o privati, specifiche "aree di sgambettamento" dove gli animali possano muoversi, correre e giocare liberamente.

2. Le aree di sgambettamento sono dotate di cancello di ingresso, idonea recinzione, zona di abbeveramento, sistema di "dog toilet", impianto di illuminazione, ed eventualmente di servizi per la sosta, il ristoro e la socializzazione dei conduttori dei cani.

3. All'interno di un'area di sgambettamento, pubblica o privata, valgono le seguenti regole:

- ogni conduttore è responsabile del proprio cane e deve prevenire eventuali danni a persone, altri animali, piante e attrezzature esistenti;
- l'accesso è vietato ai cani sprovvisti di microchip, ed a quelli non in regola con la vaccinazione antirabbica;
- l'accesso è inibito nel caso in cui il conduttore del cane non sia munito di museruola da applicare in caso di necessità nel caso di cani con indole aggressiva, ovvero nel caso in cui questi non abbia conseguito la maggiore età;
- il conduttore ha l'obbligo di chiudere il cancello di accesso sia entrando che uscendo dall'area, è tenuto a raccogliere gli escrementi prodotti dal proprio animale;
- i cani tra loro incompatibili devono essere resi innocui mediante il guinzaglio e la museruola, o evitando la loro compresenza nell'area.

ART. 21 - Raccolta deiezioni

1. Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.
2. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
3. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi-organici; in caso d'uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.

ART. 22 – Volontari dediti al benessere animale.

1. I volontari accreditati presso il Comune per il benessere degli animali sono cittadini che avendo seguito un corso base sull'argomento, o avendo dato prova di capacità e dedizione, vengono iscritti in apposito Albo. Ad ogni volontario l'Ufficio competente rilascia un tesserino identificativo numerato.
2. I volontari prestano gratuitamente ausilio per il mantenimento dei cani randagi; essi provvedono a nutrire e accudire gli animali affidati nei limiti delle loro capacità e possibilità, segnalando tempestivamente al Comune eventuali criticità comportamentali o di salute degli stessi, per favorire il benessere e la corretta convivenza con gli esseri umani e gli altri animali.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ogni responsabilità per danni a persone e cose eventualmente arrecati dai cani liberi accuditi e dai randagi presenti sul territorio comunale, deve intendersi comunque in capo al Comune.
4. I volontari e le associazioni dedite al benessere animale possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private, o ad esercizi commerciali (anche ai sensi del D. Lgs. 22/1997, come modificato dalla L. 179/2002) per prelevare residui e eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, non consumati o non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, per destinarli all'alimentazione degli animali.

5. Ogni cittadino ha facoltà di accudire e nutrire cani randagi, anche allo scopo di evitarne l'inselvaticamento, favorirne la socializzazione con l'uomo e la cattura con metodi indolori; chiunque provveda a nutrire cani su suolo pubblico o privato è comunque tenuto al rispetto delle norme di igiene e decoro urbano, evitando di disperdere gli alimenti, provvedendo alla pulizia della zona e asportando i contenitori dei cibi, ad esclusione di quelli per l'acqua.

ART. 23 - Cani di quartiere o "liberi accuditi"

1. Il Comune riconosce a ogni cane vagante senza padrone, anche ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 Maggio 2001, la possibilità di essere dichiarato "cane di quartiere" o "cane collettivo", a condizione che esso sia sterilizzato, iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune e giudicato idoneo alla convivenza con l'uomo in ambito urbano, a seguito della osservazione comportamentale a cura del Servizio Veterinario dell'ASL o di un veterinario libero professionista. In mancanza di tale ultimo presupposto non si procede all'affidamento e alla reimmissione nel territorio di prelievo.

2. I volontari, gli organismi associativi dediti al benessere animale, e quanti intendano collaborare gratuitamente all'accudimento e monitoraggio di uno o più cani di quartiere, segnalano la loro disponibilità all'Ufficio comunale competente, indicando eventualmente gli animali di cui intendono occuparsi.

3. Nelle fasi di cura temporanea precedenti e successive alle sterilizzazioni di un cane di quartiere effettuate presso gli ambulatori ASL o del canile comunale, è possibile avvalersi dell'ausilio dei volontari disponibili, ed autorizzare eventualmente gli stessi a seguire l'animale presso il loro domicilio, o altro luogo in loro disponibilità.

4. Gli animali che a seguito delle operazioni di cui al precedente punto 1 sono riconosciuti come cani di quartiere, vengono fotografati e muniti di un piercing, o di una medaglietta identificativa, riportante il nome e il recapito telefonico della persona che si è impegnata a prendersene cura.

5. Il Comune, per il tramite di personale qualificato, del Servizio Veterinario ASL, di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni di volontariato, controlla il rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio, e cura la loro educazione comportamentale. In caso di accertate difficoltà al reinserimento o di difficile accettazione di un animale in un determinato ambito, l'Ufficio competente, adotta le conseguenti determinazioni, compreso l'eventuale spostamento in altra zona, o il ricovero in canile.

ART. 24 - Ambiti di osservazione e accudimento

1. Quale misura a tutela dei cani reimmessi sul territorio sono previsti "ambiti di osservazione e accudimento" (a.o.c.) realizzati e attrezzati direttamente dal Comune, ovvero a cura e spese di volontari e organismi associativi dediti al benessere animale. Nel caso di aree che non rientrino nella titolarità del Comune occorre acquisire preventivamente l'assenso del proprietario.

2. Gli ambiti di cui al comma precedente possono essere autorizzati e realizzati in tutte le zone ove non siano espressamente vietati, in quelle non sottoposte a vincoli paesaggistici o monumentali e non ricomprese in ambiti di pregio storico-architettonico. Essi sono ubicati in posizione possibilmente

residuale rispetto all'abitato, a distanza di mt. 100 da residenze o luoghi di lavoro, salvo diversa valutazione dell'Ufficio comunale competente.

3. La localizzazione e realizzazione di un a.o.c., inteso come misura temporanea di controllo del randagismo, è autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente, e non comporta necessità di modifica degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il numero di cani da ospitare in un a.o.c. non può superare di norma le 10 unità, assicurando una superficie non inferiore a quella di cui all'articolo 16 - punto 2, e all'articolo 17 - punto 1, in analogia con i recinti per i cani padronali.

5. Le attrezzature da garantire in un a.o.c. sono le seguenti:

- recinzione con pali, rete metallica di altezza fino a mt. 2,00 adeguatamente fissata al fondo, e accesso mediante porta apribile verso l'interno;
- cuccie e/o strutture di riparo lavabili e disinfettabili, isolate dal terreno, chiuse su tre lati, di superficie adeguata al numero di cani da ospitare;
- zone per l'ombreggiamento;
- serbatoio di acqua o allacciamento alla rete idrica.

6. I volontari e gli organismi associativi dediti al benessere canino, autorizzati alla realizzazione e/o alla gestione di un ambito di osservazione e accudimento sono tenuti a favorire la adozione degli animali di cui si prendono cura, e si impegnano a garantire:

- la pulizia quotidiana, il decoro del sito e lo smaltimento delle deiezioni presso un contenitore per rifiuti umidi-organici o mediante una compostiera;
- l'adeguato nutrimento, accudimento e monitoraggio, per quanto di loro competenza, dei cani, segnalando criticità comportamentali, malattie, o disagi eventualmente riscontrati.

ART. 25 – Cani mascottes

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli presenti nel canile comunale o sul territorio.

2. Gli interessati ad adottare un cane mascotte ne danno notizia all'Ufficio comunale competente, che verifica le condizioni per il concreto affidamento degli animali.

3. L'Amministrazione comunale attraverso specifici protocolli d'intesa promuove inoltre:

- la diffusione della pet therapy all'interno di Case di riposo, Case di cura e Centri di riabilitazione psichiatrica;
- la presenza e cura di cani anche all'interno delle Case circondariali;
- la predisposizione, all'interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire
- l'incontro dei degenti con i loro cani.

TITOLO IV

NORME CONCLUSIVE

ART. 26 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici"; ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite come segue:

- Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 516.
- Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 232.
- Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 154.
- Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 5.164.
- Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da € 77 a € 464.
- Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno rimosse dal Comune di Maruggio tramite versamento su conto corrente bancario e finalizzate a finanziare le politiche di contrasto al fenomeno del Randagismo.

2. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

3. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

ART. 27- Abrogazione norme contrastanti.

- Si intendono richiamate espressamente tutte le norme regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei cani, lotta al randagismo e benessere degli animali.